

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XXXI.

SEDUTA DI SABATO 29 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TERRANOVA CORRADO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	319
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	319
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Costituzione di un « Fondo per l'incremento edilizio » destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1514)	319
PRESIDENTE	319, 321, 322, 326
CARONITI, <i>Relatore</i>	319
MATTEUCCI	321, 322
AMENDOLA PIETRO	321
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	321, 322, 326
STUANI	326
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	326

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame del disegno di legge, n. 1514, gli onorevoli Rapelli, Latanza, Cerreti, Corona Achille, Guidi Cingolani Angela Maria, Poletto, Silipo, Lo Giudice, sostituiscono rispettivamente gli onorevoli Carcaterra, Carratelli, Coppi Ilia, Gabrieli, Marconi, Messinetti, Notarianni e Pirazzi Maffiola.

Discussione del disegno di legge: Costituzione di un « Fondo per l'incremento edilizio » destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione di un « Fondo per l'incremento edilizio » destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione, già approvato dalla competente Commissione senatoriale. Su di esso la IV Commissione ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Caroniti, relatore, ha facoltà di riferire.

CARONITI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la crisi degli alloggi subentrata in questo ultimo dopoguerra è veramente grave. Alle distruzioni di fabbricati provocate dalla guerra i cui danni ammontano a cifre rilevanti (per cui abbiamo in partenza una notevole carenza

La seduta comincia alle 10,25.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo gli onorevoli Leonetti e Raimondi.

di case), si aggiunge, aggravandosi nel tempo, l'incremento naturale della nostra popolazione. Ogni anno occorrono in più dell'anno precedente, oltre 200 mila case, le quali, riferite al numero dei vani necessari, raggiungono l'enorme cifra di oltre 1 milione di vani occorrenti per la sola eccedenza annuale delle nuove famiglie.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che oggi viene sottoposto alla vostra approvazione non ha la pretesa di risolvere totalmente la crisi degli alloggi. Come testé vi ho detto, occorrono milioni di vani e noi purtroppo non possiamo in atto disporre che di somme modeste con le quali potremmo raggiungere nella costruzione di vani cifre che si aggirano sulle centinaia di migliaia. Quindi siamo ben lungi dal risolvere il problema assillante della casa.

Ma il disegno di legge attuale apre un altro orizzonte alla costruzione di case, facendo affluire verso di essa il piccolo risparmio, e — a differenza delle altre tre leggi approvate, che riguardano le agevolazioni per la ripresa edilizia — lo Stato non regala niente a nessuno, perché non interviene con concessioni di contributi e di agevolazioni fiscali tributarie; esso segue un ben diverso indirizzo: interviene a favore di quei cittadini che, pur inclini al risparmio, non possono mai giungere a metter da parte somme che consentano loro di acquistare una casa o di contrarre mutui per affrontare la costruzione di una casa (i loro modesti risparmi sono ben lungi dal poter garantire un mutuo per il quale si prevedono i normali tassi di interesse).

L'attuale disegno di legge non prevede — dicevo — alcun contributo a carico dello Stato; prevede invece l'anticipazione del 75 per cento della spesa occorrente per la costruzione, senza l'aggravio che si ha per gli scarti delle cartelle di obbligazione, a un tasso di interesse sopportabile dal piccolo risparmio (4 per cento annuo) che comprende anche diritti di commissione e spese accessorie, da restituirsi in 35 anni.

Queste sono le condizioni di favore di questa legge; esse possono praticarsi però solamente a coloro che si trovano in determinate situazioni economiche e di necessità per le quali lo Stato esige particolari garanzie e il sacrificio dell'impiego nella costruzione, da parte del cittadino, del restante 25 per cento del costo di essa.

Lo Stato provvederà per lo scopo indicato utilizzando un'aliquota delle somme E. R. P. e costituendo uno speciale fondo, che contribuirà alla soluzione dell'assillante pro-

blema edilizio, stimolando al risparmio i piccoli risparmiatori.

Onorevoli colleghi, non è male ricordare che durante la discussione che ha preceduto l'approvazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, io presentai un emendamento che intendeva assicurare una casa a ogni lavoratore capace di risparmiare, senza correre l'alea dell'estrazione a sorte che quella legge prevede tra i lavoratori concorrenti. Il mio emendamento sollecitava i lavoratori risparmiatori ad affezionarsi al risparmio, mediante il quale essi avrebbero avuto la possibilità di versare somme per dieci, o per dodici, o per quindici unità, e cioè per il numero dei lavoratori al quale corrisponde l'assegnazione di una casa a estrazione dell'I. N. A.-Casa. Con tale emendamento avremmo potuto certamente aumentare il numero delle case da costruire con quella legge, sollevando dall'indigenza molti di quei lavoratori che hanno bisogno della spinta, del pungolo che li sproni al risparmio, per lo scopo nobile di garantire alla propria famiglia un tetto. Purtroppo l'emendamento non ebbe esito felice.

Il tempo è però il vero giudice: l'onorevole ministro dei lavori pubblici, presentando all'approvazione del Parlamento la presente legge, di cui mi onoro essere il relatore, ha eseso a tutti i piccoli risparmiatori — dall'operaio al contadino, dall'artigiano al piccolo commerciante — quanto io intendevo ottenere per i buoni previdenti risparmiatori appartenenti alla categoria degli umili lavoratori.

Con l'attuale disegno di legge, lo Stato interviene quindi a sollecitare l'iniziativa privata per la costruzione di modeste case che devono essere esclusivamente destinate ai predetti umili risparmiatori, e ad aprire la via alla soluzione del problema dell'edilizia popolare stimolando i modesti risparmiatori ad aumentare i loro risparmi devolvendoli poi per la costruzione della loro casetta.

Pertanto, con l'augurio che l'onorevole ministro dei lavori pubblici presenti quanto prima altri disegni di legge che prevedano, con larghezza di vedute ed ampio respiro, la costruzione di case ultrapopolari per i poverissimi, « benedetti da Dio », verso i quali da oggi in poi dovranno convergere tutte le nostre preoccupazioni, e, perché non dirlo, tutte le ulteriori disponibilità finanziarie — perché, gli uomini, tutti eguali dinanzi a Dio, hanno i medesimi doveri e quindi i medesimi diritti verso la società e quindi verso lo Stato (la casa ad ogni famiglia agiata o povera, rappresenta la base della vita di una

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1950

nazione civile degna di chiamarsi tale) — ; con tale augurio, onorevoli colleghi, io vi invito ad approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nel dichiarare aperta la discussione generale, io invito gli onorevoli colleghi a voler possibilmente contenere i limiti dei loro interventi, in considerazione soprattutto del fatto che tale disegno di legge è stato approvato e largamente emendato, dal Senato dopo una assai ampia discussione.

MATTEUCCI. L'opposizione non farà... opposizione a questo disegno di legge. Esso presenta delle menzogne; non è certo perfetto. Vi sarebbe molto da discutere sullo stesso finanziamento: è inutile qui riprendere la discussione sui fondi E.R.P., dei quali a tutt'oggi ciò che conosciamo è il conto del Tesoro al 28 febbraio scorso (non conosciamo infatti a quanto sia arrivato questo fondo E.R.P.): al 28 febbraio esso era di 261 miliardi, eccettuata la quota, per accordo con gli Stati Uniti, per i diritti della commissione americana in Italia. Ora, quale ne sia stato l'incremento dal 28 febbraio ad oggi, noi non sappiamo. Comunque, lasciamo stare questo punto.

La questione, poi, che si possa costruire con 300 mila lire a vano è molto aleatoria, perché non v'è una tipizzazione riguardante le case popolari; e la tipizzazione avrebbe voluto dire diminuire il prezzo di costo.

Un appartamento, quando sarà costruito, verrà a costare sopra i 2 milioni, e il 4 per cento è solo scritto sulla carta, perché noi sappiamo che chi comanda è il direttore della Banca d'Italia; e allora si stia pur certi che si finirà con l'arrivare al 5,80 per cento. Dato ciò, per il solo interesse l'appartamento verrà a costare 100 mila lire l'anno e, quindi, 10 o 12 o 15 mila lire al mese; e sono pochi i lavoratori « benedetti da Dio », come dice l'onorevole relatore, che possono pagare 10 o 12 o 15 mila lire di fitto.

Un mio collega mi fa osservare che in Ungheria, ad esempio, non si pagano interessi. Non è però questo il caso.

Inoltre avrei anche un'altra osservazione da fare: ed è sui poteri, che mi sembrano eccessivi, che vengono dati agli ingegneri del genio civile; ma a ciò potrà temperare l'onorevole Ministro con quel comitato che alla fine dovrà decidere.

Comunque, allo stato di fatto, superando queste obiezioni, noi non ci opporremo, perché sarà bene che questi 25 miliardi siano stanziati e siano devoluti ad opere civili, specialmente oggi quando è sempre possibile che, invece di

venire impiegati in spese civili, vadano a finire in opere improduttive.

Io, però — non so se i miei compagni di gruppo faranno la stessa cosa — non mi sento di dare la mia approvazione a questo progetto, così, a tamburo battente. Noi stiamo qui a fare il numero legale; io, però, personalmente, mi asterrò dalla votazione.

AMENDOLA PIETRO. Evidentemente, l'atteggiamento più logico da parte nostra sarebbe quello di astenerci per ragioni formali, di principio, per il fatto cioè che solo pochi minuti fa abbiamo preso conoscenza del testo del disegno di legge così come è stato modificato ed emendato dal Senato. Materialmente, quindi, non abbiamo avuto la possibilità di studiare ed approfondire il problema per poter muovere le relative osservazioni di carattere tecnico.

D'altra parte, ci consta che il Senato alla unanimità ha votato questo disegno di legge; e ci consta inoltre che esso è stato dal Senato modificato ed emendato profondamente, con il concorso di tutti i gruppi.

MATTEUCCI. Non hanno fatto un capolavoro.

AMENDOLA PIETRO. Tenuto conto di questo fatto (in omaggio cioè alla fiducia in quanto è stato approvato unanimemente dai senatori), e tenuto conto altresì che da un esame superficiale traspare manifesto come in questo disegno di legge possano esservi, sì, delle lacune (individuabili solo dopo uno studio approfondito), ma che comunque, esso viene incontro alla soluzione di due problemi, il problema delle abitazioni e il problema del lavoro per i disoccupati, noi voteremo a favore.

Richiamo, però, l'attenzione del Governo sulla necessità di venire incontro, con altri provvedimenti di legge soprattutto riferentisi al problema degli alloggi, a quelle categorie che non hanno possibilità di risparmio, e cioè agli strati più umili della popolazione, a quelli che vivono nelle caverne e nelle baracche. Vi è necessità di studiare questo problema, di organizzarlo, di proporre disegni di legge che diano la possibilità a questa povera gente, che ne ha tanto bisogno, di avere una casa.

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. D'accordo.

Interpretando il desiderio dell'assemblea, mi astengo dall'illustrare la legge, tanto più che è già stata illustrata ottimamente dall'onorevole relatore.

Circa l'osservazione fatta dall'onorevole Matteucci, sulla necessità di non tollerare

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1950

che il genio civile diventi un organo ritardatore e monopolista, devo dire che, essendo stata fatta l'osservazione che questo lavoro era stato troppo accentrato presso la commissione, si è creduto, da parte del Senato, di decentrarlo per arrivaré più rapidamente e più praticamente allo scopo.

Credo che la legge abbia a ogni modo risposto alle attese e questo riconoscimento è stato unanime al Senato; spero, quindi che esso possa essere condiviso dalla Camera.

Ad ogni modo, tengo a dichiarare che farò di tutto, attraverso istruzioni precise, affinché il genio civile agisca sollecitamente per il raggiungimento degli obiettivi che ci proponiamo.

MATTEUCCI. E soprattutto affinché gli ingegneri capi del genio civile obbediscano all'onorevole ministro.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Attraverso la commissione daremo istruzioni affinché rispettino la legge.

Devo dire anche che, per la verità, sulla legge non è stato fatto cenno alla questione dei prezzi-vano a cui alludeva l'onorevole Matteucci. Qui nulla è previsto, perchè, come l'onorevole Matteucci stesso ha detto, in Italia le condizioni di mercato del materiale — specialmente dato che per la mano d'opera abbiamo dei contratti collettivi — sono così diverse che lo stabilire un costo unitario, non è possibile. Tuttavia è chiaro che il Ministero dei lavori pubblici si stia occupando di questo problema, che sta veramente alla base di una ripresa edilizia efficace. Esso si preoccuperà altresì che questo denaro sia speso bene, con parsimonia, pur mirando a fabbricati solidi. Vi assicuro che questo è l'assillo e la preoccupazione maggiore del mio Ministero.

Spero prossimamente di poter annunciare al paese misure idonee e tranquillizzanti in questo settore, in modo che certe sperequazioni...

MATTEUCCI. ... che purtroppo esistono, specialmente a Roma...

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. ...non abbiano più ad esistere e che certe posizioni possano essere fronteggiate e circoscritte.

Si è fatto, inoltre, cenno al fatto che in altri paesi non si pagano gli interessi. Ma questi interessi servono per ulteriori investimenti. È mia opinione che questo fondo di 25 miliardi rappresenti un atto di buona volontà ma non risolve il problema ch'è assai vasto, perchè v'è anche un elemento psicologico che non bisogna sottovalutare: nel no-

stro paese a parte la mancata costruzione di alloggi e di appartamenti dal periodo della guerra in Abissinia, in poi...

MATTEUCCI. È dal 1931 in poi che non si è costruito più.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. ...e a parte le distruzioni provocate dalla guerra, la gente, oggi, non si sente più di abitare nei vecchi alloggi; la gente vuole vivere in ambienti più sani, più accoglienti. Noi dobbiamo rispettare e apprezzare questo desiderio.

Questo delle abitazioni è un problema che si trascina da secoli; quindi, oggi, il volerlo risolvere tutto insieme e con i mezzi che abbiamo è impossibile. È mia opinione, perciò che questa forma debba rappresentare un solo principio; ché se noi potessimo arrivare in quattro anni ad avere 100 miliardi, costituiremmo un fondo di investimento nel settore edilizio che potrebbe rappresentare l'inizio di una risoluzione razionale e definitiva.

Dico questo, perchè bisogna tener conto che non dobbiamo lavorare in questo settore da soli; vi sono infatti altri settori paralleli, quali l'I. N. A.-Casa, le Case popolari e le Case per i senza tetto, che concorrono alla risoluzione di questo problema.

Personalmente non ho che da raccomandare alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge, con il voto, a me stesso e per voi, che le condizioni del paese siano tali, in avvenire, che ci consentano di incrementare questa forma con il reinvestimento costante in materia edilizia attraverso il recupero degli interessi e delle quote di ammortamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare dal fondo lire di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per la costituzione presso il Ministero stesso di un « Fondo per l'incremento edilizio », la somma di lire dieci miliardi sulle disponibilità ottenute con gli aiuti concessi per l'esercizio finanziario 1948-49, ed ulteriori somme, sino a lire quindici miliardi, sull'ammontare del conto speciale che verrà a formarsi per gli esercizi 1950-51 e 1951-52.

« Tali somme da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sono destinate a sollecitare l'attività edilizia privata, favorendo l'iniziativa dei piccoli

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1950

risparmiatori, con la concessione di mutui e la costruzione di case di abitazione, escluse quelle di lusso, nelle località ove si riscontri necessità di miglioramento edilizio o deficienza di abitazioni, con preferenza per i centri minori».

(È approvato).

ART. 2.

« I mutui possono essere concessi a coloro che, non usufruendo di alcun contributo a carico dello Stato, intendano costruire, singolarmente ovvero riuniti in cooperative o consorzi, case di abitazione rispondenti alle condizioni tecniche fissate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per cui ogni alloggio deve:

1°) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso. A detti vani potranno aggiungersi, peraltro, i locali necessari per l'esercizio della professione o attività artigiana del proprietario; detti locali non potranno avere una superficie complessiva utile superiore a metri quadrati 32;

2°) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

3°) essere fornito di latrina propria;

4°) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;

5°) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

La superficie utile, ivi non compresa quella eventuale dei locali necessari per l'esercizio della professione o attività artigiana del proprietario di cui al precedente n. 1, non può essere superiore:

a metri quadrati 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;

a metri quadrati 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;

a metri quadrati 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;

a metri quadrati 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.

« Per le famiglie composte da più di sette membri può essere consentito l'aumento di sedici metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capo famiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto. »

(È approvato).

ART. 3.

« L'importo del mutuo può raggiungere il 75 per cento del costo effettivo dell'area e della costruzione sulla base del preventivo di spesa approvato dall'ingegnere capo dell'ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e successivamente approvato dall'istituto mutuante di cui al successivo articolo 4.

« I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulle costruzioni che su di essa sorgeranno ».

(È approvato).

ART. 4.

« I mutui di cui ai precedenti articoli sono concessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio, occorrendo, in deroga alle disposizioni legislative vigenti ed alle norme dei loro statuti.

« I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di anni 35, con facoltà di estinzione anticipata, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 9, e non debbono gravare sui mutuatari, per interessi, diritto di commissione e spese accessorie, in misura superiore al 4 per cento per anno ».

(È approvato).

ART. 5.

« Per far fronte alla concessione dei mutui di cui ai precedenti articoli, agli istituti di credito fondiario ed edilizio saranno accordate anticipazioni a valere sul Fondo di cui al precedente articolo 1.

« A fronte delle anticipazioni ottenute, gli istituti emetteranno proprie cartelle od obbligazioni, in serie speciali, che saranno cedute al loro valore nominale al Ministero del tesoro.

« Le anticipazioni, nonché le condizioni relative alla concessione dei mutui, alla emissione ed all'estinzione delle cartelle od obbligazioni in serie speciali, saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro con gli istituti di credito fondiario ed edilizio. Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo ed imposta di registro ».

(È approvato).

ART. 6.

« Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una breve relazione con l'indicazione delle caratteristiche e della spesa dell'opera, devono essere presentate all'ufficio provinciale del Genio civile territorial-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1950

mente competente, il quale, entro sessanta giorni, sentito l'istituto mutuante, accerterà le possibilità di eventuale accoglimento delle stesse.

« Nel caso che le domande possano meritare accoglimento, l'ufficio provinciale del Genio civile invita i richiedenti a presentare i progetti definitivi con i relativi preventivi di spesa.

« Le domande, quindi, insieme con le prescritte documentazioni, ivi compresa l'approvazione del preventivo di spesa da parte dell'ingegnere capo dell'ufficio provinciale del Genio civile, devono essere trasmesse dagli interessati per la concessione del nulla osta alla Commissione di cui al successivo articolo 12, tramite gli istituti mutuanti che vi debbono aggiungere la dichiarazione di essere disposti a concedere i mutui ».

(È approvato).

ART. 7.

« I mutui di cui alla presente legge possono essere erogati col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati dall'ufficio provinciale del Genio civile e dall'istituto mutuante.

« I versamenti rateali della somma mutuata possono, con le modalità e nella misura stabilita dagli istituti mutuanti, avere inizio solo dopo la stipulazione dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca e sempre che il mutuatario abbia già impiegato nell'acquisto dell'area e per i lavori eseguiti almeno il 25 per cento della somma totale quale risulta dal preventivo approvato dall'ingegnere capo dell'ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e dall'istituto mutuante, sempre che sia stato concesso il nulla osta dalla Commissione di cui all'articolo 12 ».

(È approvato).

ART. 8.

« I mutui di cui alla presente legge non possono essere concessi né gli alloggi costruiti con i finanziamenti previsti possono essere assegnati a persone che non abbiano la residenza nel comune ove gli alloggi sono costruiti, o che siano proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie.

« È vietata la concessione del mutuo o l'assegnazione dell'alloggio anche nel caso che proprietario di altra abitazione sia il coniuge, non legalmente separato, del richiedente.

« È vietato altresì di concedere mutui per la costruzione di più di un alloggio o di assegnare più di un alloggio alla stessa persona o ai membri della sua famiglia con lei conviventi.

« Le assegnazioni disposte con inosservanza dei divieti stabiliti nel precedente comma, sono nulle.

« Nel caso di costruzioni fatte in proprio dai proprietari, la inosservanza dei divieti suddetti importa la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio.

« È dovuta altresì una ammenda di lire 100 mila.

« L'importo dell'ammenda e di quant'altro dovuto per effetto della risoluzione sarà riscosso dagli istituti mutuanti e riversato dai medesimi al Ministero del tesoro per l'incremento del Fondo di cui al precedente articolo 1 ».

(È approvato).

ART. 9.

« Gli assegnatari o proprietari di alloggi devono occuparli personalmente o a mezzo di parenti fino al secondo grado per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'ultimazione della costruzione.

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio comporta la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio.

La stessa decadenza si applica nel caso di estinzione anticipata del mutuo entro lo stesso periodo di tempo.

Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano qualora l'alienazione o la locazione siano autorizzate dalla Commissione di cui all'articolo 12 in base a gravi e sopravvenuti motivi di necessità ».

(È approvato).

ART. 10.

« A tutti gli atti e contratti occorrenti per le costruzioni oggetto della presente legge che siano ultimate entro il 31 dicembre 1955, compresi gli acquisti di aree edificabili, si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per le aree fabbricabili necessarie alla attuazione della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 21 e 22 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ».

(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1950

ART. 11.

« Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge sono applicabili, per i lavori che saranno ultimati entro il 31 dicembre 1955, le imposte di registro ed ipotecarie ridotte ad un quarto, salvo il trattamento più favorevole spettante agli istituti di credito fondiario ed edilizio. Si applicano altresì le riduzioni sugli onorari notarili disposte a favore dei detti istituti.

Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile ».

(È approvato).

ART. 12.

« Per l'impiego del « Fondo per l'incremento edilizio » è costituita una Commissione sotto la vigilanza del Ministro per i lavori pubblici, composta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché da tre membri designati dal Ministro dei lavori pubblici, uno designato da ciascuno dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, e da quattro membri estranei all'Amministrazione dello Stato.

I quattro membri estranei sono scelti tra le persone che sono designate dai seguenti istituti: Consiglio nazionale delle ricerche (un membro); Istituto nazionale urbanistico (un membro); Associazione nazionale degli ingegneri ed architetti italiani (due membri, di cui uno ingegnere ed uno architetto).

Della Commissione fa parte altresì un rappresentante degli istituti di credito fondiario ed edilizio designato dall'Associazione bancaria e due rappresentanti delle Associazioni nazionali del Movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale a termine dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577.

Ciascun ente designa un numero di persone almeno doppio di quello dei membri da nominare.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con lo stesso decreto viene altresì nominato il presidente della Commissione nella persona del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il vicepresidente, scelto tra i membri estranei all'Amministrazione, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

I componenti della Commissione durano in carica 3 anni, anche se cessano di far parte dell'amministrazione o dell'ente che li ha designati, e possono essere riconfermati ».

(È approvato).

ART. 13.

« La Commissione di cui al precedente articolo provvede:

a) alla ripartizione annuale fra le varie provincie delle somme di cui potrà disporre il « Fondo per l'incremento edilizio », stabilendo altresì come queste somme vadano ripartite tra i diversi istituti di credito fondiario ed edilizio;

b) a dare il nulla osta per la concessione dei mutui, fissando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;

c) a emettere le declaratorie e le decisioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9;

d) a tenersi in collegamento con gli organi direttivi di altre organizzazioni aventi scopi analoghi, per il coordinamento dell'attività edilizia;

e) a stabilire i criteri per la vigilanza da parte degli uffici provinciali del Genio civile sull'applicazione della presente legge e sulla esecuzione delle costruzioni oggetto della legge stessa, stabilendo all'uopo le norme per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, anche ai fini del pagamento del saldo di mutuo ».

(È approvato).

ART. 14.

« Nel caso in cui gli istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 4 siano dichiarati decaduti dalle convenzioni di cui all'articolo 5 della presente legge ai sensi delle convenzioni stesse, il Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, può autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere i mutui previsti dalla presente legge sui fondi trasferiti alla Cassa dall'istituto dichiarato decaduto ».

(È approvato).

ART. 15.

« La Commissione per il suo funzionamento è coadiuvata da una segreteria tecnica cui sono affidati anche l'istruttoria delle domande e compiti generali di studio ».

(È approvato).

ART. 16.

« Il provvedimenti adottati dalla Commissione sono resi esecutivi con decreto del

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1950

Ministro dei lavori pubblici. Analogamente lo stesso Ministro autorizza i pagamenti delle spese per il funzionamento della Commissione ».

(È approvato).

ART. 17.

« Le somme versate al « Fondo per l'incremento edilizio » ad estinzione dei mutui, nonchè quelle allo stesso dovute a titolo di penale a norma dei precedenti articoli 8 e 9, sono impiegate per la concessione di nuovi mutui.

Del pari gli interessi, dedotto quanto necessario per fronteggiare le spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria di cui ai precedenti articoli 12 e 15, sono devoluti alla concessione di nuovi mutui. Inizialmente alle spese si provvederà con le disponibilità del fondo di cui al precedente articolo 1.

L'ammontare di dette spese, da stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, è determinato con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici ».

(È approvato).

ART. 18.

« Le somme prelevate nei modi di cui al precedente articolo 1 sono destinate annualmente per metà per costruzioni nell'Italia meridionale ed insulare e per metà per costruzioni nell'Italia centrale e settentrionale ».

STUANI. Dichiaro di non condividere l'ottimismo espresso dall'onorevole ministro circa la possibile efficacia di questa legge; e la ragione è che questa legge impone, a coloro che vorrebbero fabbricare, un mutuo e un interesse non indifferente. Quindi saranno pochi coloro che potranno sobbarcarsi a un aggravio simile.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Io rispetto la sua opinione, però faccio notare che i suoi colleghi del Senato non condividono affatto questa sua opinione, tanto è vero che nella discussione di questa legge si sono talmente preoccupati del privilegio che verrà a costituire per coloro che avranno la possibilità di potersi inserire nella legge che sono state previste ammende e sanzioni gravissime per coloro che, venendo meno alle ragioni stabilite nella legge, ne tentassero fare una speculazione.

È stato detto che gli interessi sono modestissimi, ed è naturale che lo siano. Per modestissimi intendo dire il 4 per cento.

STUANI. Che diventa poi il 5,80 per cento.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Al massimo il 5,10 per cento, comprensivo di interessi e di ammortamento.

STUANI. Se è così, ritiro la mia osservazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 18, testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti	40
Astenuti	2
Votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	36
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione :

Amendola Pietro, Baglioni, Belliardi, Bernardinetti, Biagioni, Bontade Margherita, Cacciatore, Caiati, Caroniti, Cimenti, Corona Achille, Cortese, D'Amico, De Meo, Di Fausto, Ferrarese, Foderaro, Garlato, Geraci, Guariento, Guidi Cingolani Angela Maria, Latanza, Lo Giudice, Melis, Moro Francesco, Pacati, Palazzolo, Palmieri, Perlingieri, Polano, Poletto, Rapelli, Silipo, Stuani, Tarozzi, Terranova Corrado, Terranova Raffaele, Turco.

Si sono astenuti :

Mancini, Matteucci.

Sono in congedo:

Leonetti, Raimondi.

La seduta termina alle 10,50.